

(N. 859)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 dicembre 1954 (V. Stampato N. 218)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(MALVESTITI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 DICEMBRE 1954

Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate degli operai permanenti e temporanei nonchè degli incaricati stabili e provvisori dipendenti dallo Stato sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto.

Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche in caso di richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, del personale dipendente dalle province, dai comuni, dagli enti e istituti di diritto pubblico e dalle aziende municipalizzate.

Art. 3.

Per i richiami del personale indicato negli articoli 1 e 2, determinati da esigenze militari di carattere eccezionale, resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel decreto-legge 1º aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni.

Art. 4.

Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 211 del Codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'articolo 2110 dello stesso Codice.

Art. 5.

Alla fine del richiamo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.

Il lavoratore, salvo il caso di cui al primo comma dell'articolo 2119 del Codice civile, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione.

Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.

Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.

Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.

Art. 6.

Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 per ogni persona alle quali si riferisce la contravvenzione.

Con la stessa ammenda, a modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, sono punite le contravvenzioni alle norme sulla conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi.

Art. 7.

La vigilanza per l'applicazione degli articoli 2 e 4 della presente legge è esercitata dagli ispettori del lavoro.

*Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI*